

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1397

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRUNALE, TURCI, VISCO, AGOSTINI, BOSELLI, CEN-
NAMO, DE BENETTI, MANCA, MARIANI, MAGDA NEGRI,
SITRA, VANNONI, RANIERI**

Riforma dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Presentata il 6 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di riformare l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è all'attenzione del Parlamento da molti anni. Nell'XI legislatura, in particolare, il Governo ha assunto iniziative molteplici per trasformare l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in società per azioni attraverso la ripetuta reiterazione di numerosi decreti-legge tutti decaduti prima della loro conversione in legge.

Successivamente alla decadenza del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 486, le disposizioni relative alla trasformazione in Spa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono state ulteriormente reiterate mediante la decretazione d'urgenza, ma è intervenuta la delibera del Comitato interministeriale per la program-

mazione economica (CIPE) del 18 febbraio 1993, adottata ai sensi dell'articolo 1, del decreto-legge n. 386 del 1991, convertito dalla legge n. 35 del 1992, il quale prevede un modello procedimentale per la trasformazione in Società per Azioni delle Aziende autonome; tale modello si è ritenuto sopravvivesse anche al decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, concernente la privatizzazione dei soli enti pubblici economici.

Tale delibera, tuttavia, è stata impugnata davanti al TAR del Lazio che ha accolto la richiesta di sospensione dell'esecuzione della delibera stessa ritenendo l'incompetenza del CIPE a deliberare la trasformazione in Spa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con il

risultato che la trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non ha ancora trovato attuazione.

Il perdurare di un così grave ritardo non può non preoccupare il Parlamento cui compete, con la massima urgenza, affrontare tutti i nodi del problema attraverso la discussione e l'approvazione di una legge che raccolga le indicazioni prevalenti registrate nel corso di questi anni nel dibattito parlamentare frutto spesso di un ampio confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le istituzioni locali e la stessa Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

D'altra parte le condizioni aziendali dei monopoli di Stato danno un'immagine delle gravi difficoltà in cui si dibatte la produzione e il mercato del tabacco e del sale:

a) l'apparato produttivo delle ventuno manifatture tabacchi è sovradimensionato rispetto alle capacità di assorbimento del mercato;

b) la produzione complessiva (nazionale più licenza) è passata da 81.390.000 Kg. del 1984 a 54.664.000 Kg. nel 1992;

c) i parametri complessivi di produttività dei nostri stabilimenti sono largamente inferiori alle medie europee delle industrie del settore;

d) gli investimenti in nuove tecnologie hanno aumentato solo le potenzialità quantitative del prodotto; ,

e) nulla è stato investito nella ricerca e nell'aggiornamento professionale delle maestranze;

f) il blocco del *turn-over* generalizzato e senza alcuna deroga in direzione di certe professionalità sta, di fatto, paralizzando le fabbriche ancora competitive e rischia di vanificare investimenti per miliardi;

g) dal 1985 al 1993 il personale delle qualifiche ex-operaie (comprese figure di grande esperienza e professionalità) è passato da 12.491 a 9.313 unità, mentre le qualifiche ex impiegatizie sono passate da 2.634 unità a 3.105 unità.

Per il sale la situazione è ancora più drammatica. Se ci riferiamo al sale ali-

mentare che è il prodotto con più alto valore aggiunto riscontriamo i seguenti dati:

a) dalla fine del regime di monopolio nel 1973 la vendita del sale alimentare è passata da 3.665.000 quintali a 758.000 quintali nel 1992;

b) l'attuale quota di mercato è per il 60 per cento in possesso dell'ITALKALI, per il 25 per cento in possesso del CIS e di produttori stranieri, solo per il 15 per cento in possesso dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) la legge del 1982 che istituiva l' AIS (società al 50 per cento ATI e 50 per cento ITALKALI) per la commercializzazione del sale prodotto nelle saline del monopolio di Stato, anziché invertire il *trend* negativo delle vendite lo ha accentuato a tutto vantaggio del socio-concorrente;

d) la perdita di gestione del settore è rilevante (oltre 50 miliardi l'anno) e la struttura produttiva dell'azienda costituita da sei saline e tre depositi necessita con urgenza di un progetto di ridimensionamento.

Onorevoli colleghi, in questo sintetico quadro delle difficoltà in cui si dibatte l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stanno tutte le ragioni di un intervento organico del Parlamento.

Il protocollo d'intesa siglato nel marzo di quest'anno da Governo, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e rappresentanze sindacali del personale dei monopoli, che prevede una graduale ristrutturazione dell'assetto produttivo dei singoli settori aziendali, se da un lato risponde all'indifferibile urgenza di tamponare una situazione economico-produttiva ai limiti del collasso, dall'altro non riduce l'esigenza di fondo di una vera riforma dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per dare prospettiva certa agli interessi generali di un settore importante dell'economia nazionale.

Con questi presupposti e di fronte all'aggravarsi dello stato aziendale, noi riteniamo ormai inscindibile il legame tra ri-

soluzione della crisi e riforma e la conseguente trasformazione in società per azioni dell'Azienda.

Le attuali carenze e difficoltà sono infatti da imputare in gran parte alla inadeguatezza della forma istituzionale dell'Azienda e conseguentemente possono essere superate solo trasformando strutturalmente l'Azienda stessa.

La proposta di legge che presentiamo coglie positivamente le aspettative fin qui maturate sia in occasione dei precedenti lavori parlamentari, che nel dibattito avviato tra le forze sociali e gli enti locali interessati dagli effetti che la necessaria ristrutturazione industriale e commerciale arrecherà ai livelli occupazionali locali e alla gestione del patrimonio immobiliare dismesso dalle finalità produttive.

Per questo la presente proposta di legge concentra i propri effetti su alcuni punti che riteniamo decisivi:

unicità dell'azienda;

controllo pubblico del pacchetto azionario;

concessione a soggetti privati di attività produttive già condotte dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

gestione del patrimonio immobiliare dismesso;

garanzie reali ed esigibili per il personale.

Il testo, di cui rimarchiamo l'urgenza dell'esame del Parlamento, sottolinea le peculiarità correlate alla natura di azienda

autonoma che hanno suggerito di considerare il quadro della trasformazione secondo una appropriata ripartizione delle funzioni, attribuendo alla società per azioni i compiti propri di una struttura civilistica e conservando allo Stato le funzioni che, costituendo esercizio di potestà inalienabili o vere e proprie attività amministrative, saranno espletate da una apposita struttura istituita presso il Ministero delle finanze nell'ambito delle preesistenti dotazioni organiche, cui sarà affidata anche la vigilanza sulle attività della società.

Infine le disposizioni concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prevedono, in conformità all'orientamento emerso nel corso del dibattito parlamentare della precedente legislatura, l'assegnazione dello stesso alla nuova società per azioni.

Eventuali esuberanti risultanti dal piano di ristrutturazione e di sviluppo industriale di cui si dovrà avvalere la costituenda società per azioni, saranno gestiti sia all'interno dell'amministrazione finanziaria dello Stato, sia nella pubblica amministrazione in base alle norme di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in base alle norme di cui alla legge 7 giugno 1990, n. 141.

Nei confronti delle imprese del gruppo ATI Spa, nonché al personale dipendente delle stesse imprese si applicano alcune disposizioni che prevedono reali garanzie in materia di integrazione salariale e di indennità di mobilità, con onere a carico della Società per azioni derivata dalla trasformazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Attività in monopolio dello Stato).

1. Le seguenti attività produttive e commerciali, attualmente svolte dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, restano monopolio dello Stato:

a) la fabbricazione e la vendita dei tabacchi lavorati di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, ed alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

b) l'importazione e la distribuzione all'ingrosso dei tabacchi lavorati dai Paesi non appartenenti alla Comunità europea di cui alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, e successive modificazioni;

c) l'estrazione del sale nel territorio continentale di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni.

2. Le attività di cui al comma 1 sono affidate in concessione, con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di Stato, alla società di cui all'articolo 2, comma 1. Qualora si determinino le condizioni di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, le attività di cui alla lettera *c)* del comma 1 sono altresì affidate in concessione, con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di Stato, ad imprese, anche cooperative che ne facciano domanda e che garantiscano la continuità di attività produttive già condotte dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. A tale scopo le imprese interessate presentano, unitamente alla domanda di concessione, un piano di sviluppo industriale e commerciale, che deve prevedere l'acquisizione o l'utilizzazione, dietro il corrispettivo di un canone annuo, degli stabilimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Restano di monopolio dello Stato:

a) l'esercizio delle lotterie nazionali, di cui alle leggi 10 agosto 1988, n. 357, e

26 marzo 1990, n. 62, e delle lotterie istantanee, di cui all'articolo 11, comma 34 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) l'esercizio del gioco del lotto, di cui alle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85;

c) la produzione del « chinino di Stato », di cui al regio-decreto legge 8 marzo 1934, n. 736 convertito dalla legge 14 giugno 1934, n. 1090, e alla legge 1° luglio 1966, n. 536.

4. Le attività di cui al comma 3 restano di competenza del Ministero delle finanze e, con decreto del Ministro delle finanze, possono essere date in concessione a terzi, previo parere del Consiglio di Stato.

5. La riscossione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi continua ad essere affidata al Consorzio industrie fiammiferi, di cui al regio-decreto 11 marzo 1923, n. 560, sotto la vigilanza ed il controllo dell'Amministrazione finanziaria.

ART. 2.

(Società per azioni).

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato a costituire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una società per azioni, con capitale iniziale di 100 miliardi di lire, avente per oggetto sociale lo svolgimento delle attività industriali e commerciali di cui all'articolo 1, comma 1, nel mercato interno nonché le attività di esportazione dei tabacchi lavorati. Al finanziamento dell'apporto di capitale si provvede con contemporanea riduzione dei fondi conservati sul capitolo 191 in conto residui del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con iscrizione del valore del pacchetto azionario nel suo conto patrimoniale.

2. La titolarità delle azioni è attribuita al Ministro delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista.

3. Lo statuto della società deve contenere una clausola che preveda il gradimento del Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, all'assunzione di partecipazioni che

rappresentino almeno la decima parte del capitale sociale o la percentuale minore stabilita dal Ministro delle finanze con proprio decreto. In caso di rifiuto del gradimento restano fermi tra le parti gli effetti del contratto di cessione.

4. Fino al termine di cui al comma 3, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni eccedenti la partecipazione di cui al comma 3 e dovrà cedere le stesse entro tre mesi. In caso di mancata ottemperanza, il tribunale, su richiesta del Ministro delle finanze, ordina la vendita delle azioni secondo le procedure di cui all'articolo 2359-*bis* del codice civile.

5. La società per azioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, elabora un piano di ristrutturazione e di sviluppo industriale e commerciale di durata non superiore a quattro anni, che deve prevedere l'acquisizione o l'utilizzazione per l'attività produttiva, degli stabilimenti e del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

6. Il patrimonio residuo, già destinato ad attività produttive, non incluso nel piano di cui al comma 5 sarà disponibile, a domanda, per le imprese e per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1.

7. La società subentra in tutti i rapporti giuridico-patrimoniali attivi e passivi inerenti alle attività di cui viene attuato il trasferimento, compresi quelli relativi al personale dipendente dall'amministrazione autonoma, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge.

8. La società può svolgere attività settoriali, strumentali, connesse o complementari con l'oggetto sociale e, a tal fine, può costituire o partecipare ad una o più società, nonché procedere a fusioni ed incorporazioni, anche della società ATI Spa, di cui alla legge 22 luglio 1982, n. 467.

9. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono esenti da imposte e tasse.

10. Nei confronti della società si applicano le disposizioni dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come sostituito dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303.

11. Restano di competenza del Ministero delle finanze le attività inerenti:

a) l'affidamento ed il controllo sull'esercizio delle concessioni;

b) la vigilanza e l'accertamento delle entrate fiscali derivanti dall'attività svolta dalla società di cui al presente articolo nonché l'esercizio delle relative potestà sanzionatorie connesse alla disciplina delle accise e dell'IVA sui tabacchi lavorati;

c) il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni amministrative per la distribuzione e la vendita dei tabacchi lavorati, per lo svolgimento delle lotterie, concorsi ed operazioni a premio.

12. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo saranno svolte dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato fino alla soppressione dell'Amministrazione stessa ai sensi dell'articolo 4.

ART. 3.

(Conferimento).

1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le disposizioni finanziarie e di bilancio, l'ammontare e le modalità di conferimento delle disponibilità finanziarie alla società di cui all'articolo 2, comma 1, nonché le disposizioni per il conferimento dei beni mobili ed immobili alla società di cui all'articolo 2 comma 1, e le disposizioni per la vendita o la locazione dei beni mobili ed immobili alle imprese di cui all'articolo 1, comma 2 in coerenza con il piano di sviluppo approvato. La stima dei cespiti patrimoniali da conferire alla società di cui all'articolo 2,

comma 1 è effettuata con le modalità previste dall'articolo 2343 del codice civile. Gli onorari spettanti per le operazioni di stima sono ridotti del cinquanta per cento.

2. Il Ministero delle finanze è autorizzato a gestire il patrimonio immobiliare non acquisito o utilizzato dalla società di cui all'articolo 2, comma 1, e dalle altre imprese di cui all'articolo 1, comma 2, e dismesso dalla sua destinazione produttiva e commerciale secondo le vigenti norme al fine della valorizzazione dello stesso. A tal fine, il Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, predispone un piano sulla destinazione dei beni e sulla loro eventuale alienazione, da sottoporre al parere consultivo degli enti locali nel cui territorio sono ricompresi gli immobili dismessi dalla loro destinazione produttiva e commerciale. Il piano individua tra gli altri:

a) i beni che per le loro caratteristiche architettoniche, storiche ed ambientali costituiscono un patrimonio culturale da tutelare e valorizzare a fini pubblici con il concorso di soggetti pubblici e privati interessati, sulla base della presentazione di specifici progetti di recupero urbanistici ed ambientali previo il necessario nulla-osta da parte del Ministero per i beni culturali ed ambientali;

b) i beni che, rientrando nelle aree individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio del 1971 per la protezione delle zone umide e del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, di esecuzione della Convenzione stessa, dovranno essere gestiti con il concorso di soggetti pubblici e privati interessati, al fine di tutelarne la valenza ambientale.

3. Sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono per l'alienazione del patrimonio immobiliare di cui al comma 2, prezzi diversi da quelli di mercato. Le somme derivanti dalla alienazione di detto patrimonio sono destinate nella misura del 30 per cento:

a) al perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, con priorità per il finanziamento di iniziative localizzate nel territorio dei comuni di ubicazione dei beni alienati;

b) al finanziamento, in favore delle società cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, degli interventi di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49;

c) alla gestione ordinaria ed al finanziamento dei progetti di recupero dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

4. La ripartizione delle somme disponibili, ai sensi del comma 3, è effettuata dal Ministro delle finanze con proprio decreto.

ART. 4.

(Suppressione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato).

1. Ad avvenuto completamento delle operazioni di trasferimento delle attività industriali e commerciali di cui all'articolo 1 alla società costituita secondo la disciplina prevista dagli articoli 2 e 3, è disposta, con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di Stato, la soppressione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed è istituito, nell'ambito del Ministero delle finanze ed alle dirette dipendenze del Ministro, un ufficio speciale con il compito di curare le attività riservate allo Stato, ai sensi dell'articolo 1 e le relative attività di vigilanza e di controllo fiscale nonché di amministrare le partecipazioni societarie. All'ufficio speciale sono affidate le attribuzioni concernenti la gestione stralcio e la trattazione amministrativa delle situazioni relative al rapporto di lavoro del personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. La composizione e l'articolazione dell'ufficio speciale di cui al comma 1 sono determinate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Lo stesso decreto

indica il contingente organico di personale dell'ufficio, nella sua articolazione centrale e periferica, utilizzando le dotazioni organiche dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di cui ai quadri O e P della legge 29 gennaio 1986, n. 25, dell'articolo 99 della legge 11 luglio 1990, n. 312, e dell'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

3. Per il funzionamento dell'ufficio speciale sono apportate, con decreto del Ministro del tesoro, le necessarie variazioni di bilancio ai capitoli di spesa relativi al personale e alla gestione dell'ufficio stesso.

4. Le concessioni e le autorizzazioni amministrative per la distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati nel territorio previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari sono rilasciate dall'ufficio speciale, tenendo conto del piano annuale della rete di distribuzione e vendita approvato con decreto del Ministro delle finanze, su proposta della società concessionaria.

ART. 5.

(Personale dipendente).

1. Il personale dipendente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, è destinato alla società di cui all'articolo 2, in relazione alle attività ad essa trasferite, ed all'ufficio di cui all'articolo 4, nei limiti delle disponibilità organiche, del piano di ristrutturazione e di sviluppo industriale di cui all'articolo 2, comma 5, fatte salve in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite. I criteri e le modalità del passaggio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

2. Il personale passato alle dipendenze della società per azioni ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è

iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A tal fine lo Stato provvede al versamento all'INPS della riserva matematica, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981. Detto versamento è effettuato in quindici annualità costanti posticipate con applicazione dell'interesse annuo del 10 per cento.

3. Al personale passato alle dipendenze della società per azioni è conservato, a domanda da presentarsi entro il termine di novanta giorni dal trasferimento alla società, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato. In tal caso il trattamento pensionistico è regolato in base alle disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Per la ricongiunzione di tutti i periodi di servizio resi con l'iscrizione alla predetta assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

4. Il personale passato alle dipendenze della società, eventualmente eccedente rispetto alle esigenze della società stessa, entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è riammesso in servizio, a domanda da presentarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di eccedenza, nei ruoli del Ministero delle finanze.

ART. 6.

(Mobilità e prepensionamenti).

1. Al fine di consentire all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 2, comma 5, il personale in esubero degli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici interessati da detto piano di

ristrutturazione viene immesso nei posti vacanti, nei ruoli dell'amministrazione finanziaria o, in mancanza di posti disponibili, in quelli di altre pubbliche amministrazioni, nell'ambito del territorio provinciale o, comunque in quello delle province limitrofe.

2. Qualora non si verificchino le condizioni di cui al comma 1, il lavoratore può, a richiesta, essere posto in mobilità ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

3. Al personale in esubero che non si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 e che abbia almeno 30 anni di anzianità contributiva o che abbia almeno 58 anni di età e almeno 15 anni di anzianità contributiva si applicano i benefici previsti in materia di prepensionamento su base volontaria di cui alla legge 7 giugno 1990, n. 141.

4. A tutto il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità stabiliti dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dal decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654.

5. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni attuative del presente articolo.

ART. 7.

(Ammortizzatori sociali).

1. Nei confronti delle imprese del gruppo ATI - Azienda tabacchi italiani Spa, nonché al personale dipendente delle stesse imprese, si applicano le disposizioni, di cui al presente articolo, con onere finanziario a carico della società per azioni.

2. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non può essere superiore a tre anni. Il CIPE ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non devono essere computati i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è corrisposta, per tutti i dipendenti delle imprese citate, per un periodo massimo di trentasei mesi.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano ai dipendenti collocati in mobilità nell'ambito dello svolgimento dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1995, si provvede, quanto a lire 100 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 191 dello stato di previsione del Ministero delle Finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per l'anno 1995 e, quanto a lire 20 miliardi, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

